

DEBUTTO DEL R.E.N.T.Ri

Al via il nuovo Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti

Scheda di lettura del D.I. n. 59/2023 a cura di Claudio Venturi

SOMMARIO

1. Premessa	2
1.1. Il periodo di sperimentazione tramite un prototipo funzionale	3
1.2. Il parere dell’Autorità per la protezione dei dati personali	4
1.3. L’invio del regolamento alla Commissione europea	4
1.4. Il parere del Consiglio di Stato	4
2. Struttura e finalità del nuovo decreto	5
3. Introduzione di una nuova modulistica - Verso la dematerializzazione della documentazione cartacea (artt. 4 - 9).....	6
3.1. Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (art. 4).....	6
3.1.1. <i>Le disposizioni contenute nell’articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006.</i>	7
3.1.2. <i>Le novità introdotte dal D.M. n. 59/2023</i>	8
3.2. Il formulario di identificazione del rifiuto (artt. 5, 6 e 7)	9
3.2.1. <i>Le disposizioni contenute nell’articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006.</i>	9
3.2.2. <i>Le novità introdotte dal D.M. n. 59/2023</i>	10
A. Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo (art. 6).....	10
B. Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (art. 7).....	10
3.2.3. <i>Vi.Vi.Fir - La vidimazione virtuale del formulario di identificazione del rifiuto</i>	11
3.3. Applicabilità dei nuovi modelli (art. 9)	12
3.4. Le novità introdotte nei nuovi modelli	13
3.5. Violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari.....	13
3.6. Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).....	13
4. Struttura del R.E.N.T.Ri - Le sezioni - Il sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 10)	14
5. Soggetti tenuti all’iscrizione (art. 12)	15
6. Tempistiche di iscrizione scaglionate (art. 13)	15
7. Violazione degli obblighi di comunicazione al R.E.N.T.Ri (art. 12, comma 4)	17
8. Diritti di segreteria e contributo annuale (art. 14).....	17
8.1. Diritti di segreteria	17
8.2. Contributo annuale	18

8.3. La tabella dei diritti e del contributo annuale	18
9. Trasmissione dei dati al Registro (art. 15).....	19
10. Sistemi di geolocalizzazione (artt. 16 e 17).....	19
11. Adempimenti presso il R.E.N.T.Ri - Possibilità di delega (art. 18)	19
12. Utilizzo e accesso ai dati presenti nel Registro (art. 19)	20
13. La definizione delle modalità operative - Decreti attuativi (art. 21)	20
14. Abrogazioni (art. 23)	21

1. Premessa

Dopo i pareri favorevoli del Consiglio di Stato e dell’Autorità per la protezione dei dati personali e il consenso tacito della Commissione europea, con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, del **Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, a decorrere **dal 15 giugno 2023 inizierà il percorso il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.Ri)** ¹, che, di fatto andrà a **sostituire il vecchio fallimentare “SISTRI”** (archiviato nel 2019).

R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo modello di **gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie** per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione.

Previsto dal **comma 3 dell’articolo 6 della legge 11 febbraio 2019, n. 12**, di conversione del [decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#) - che aveva confermato la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) **a decorrere dal 1° gennaio 2019** - il nuovo **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.Ri)**, sarà ugualmente gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il medesimo decreto-legge n. 135 del 2018, nel cancellare il SISTRI, poneva, infatti, le basi per un nuovo sistema di tracciabilità, prevedendo, all’articolo 6, la istituzione del **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.Ri)**.

Il **R.E.N.T.Ri** nasce in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita in Italia dal [decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020](#).

La direttiva, infatti, evidenziava la necessità di un registro nazionale nell’ambito delle politiche in materia di economia circolare.

La normativa che sta alla base della nascita e dello sviluppo del R.E.N.T.Ri, in materia di tracciabilità dei rifiuti, è concentrata nell’[articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006](#), **nella sua formulazione dettata dall’articolo 1, comma 16 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 166**.

Il citato D.Lgs. n. 116 del 2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha apportato modifiche alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), tra cui l’**articolo 188-bis**, che, nell’attuale formulazione, stabilisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti - che si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.Ri) - sarà gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), e che tale struttura verrà **supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali**, sulla base di modalità operative stabilite da un’apposita regolamentazione ministeriale.

I decreti attuativi - secondo quanto stabilito dal **comma 4 dell’articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006**, come riformulato dal comma 16 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 116/2020 - dovranno disciplinare anche

¹ Il portale dedicato è raggiungibile dal seguente link: <https://www.rentri.it/>

l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema.

L'articolo 212, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 116/2020 stabilisce che: *"Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali"*.

Il successivo **comma 3-bis** del citato articolo 6 della L. n. 12/2019 ha, inoltre, disposto che la disciplina del Registro sarà regolamentato con un apposito decreto interministeriale, che dovrà fissare le **modalità di organizzazione e di funzionamento, le modalità di iscrizione** dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

Dopo un iter lungo e travagliato, il decreto è stato finalmente pubblicato e, dopo una fase di prova e sperimentazione, il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.Ri) **prenderà il via dal 15 giugno 2023**.

È **previsto un lungo periodo transitorio** per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

In attesa che vengano emanati i previsti decreti attuativi e, dal competente Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche gli opportuni chiarimenti e indirizzi operativi, per ora ci limitiamo a commentare il contenuto del decreto interministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, riservandoci di **aggiornare la presente scheda non appena interverranno novità normative**.

1.1. Il periodo di sperimentazione tramite un prototipo funzionale

Contrariamente da quanto con il SISTRI, il comma 4 dell'articolo 188-bis, come riformulato dal D.Lgs. n. 126/2020, ha disposto che, per la piena funzionalità del sistema, sia previsto un **periodo preliminare di sperimentazione**.

Il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), in attuazione a quanto stabilito dall'articolo 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha così deciso di avviare - nel mese di giugno del 2021 - una sperimentazione preliminare, realizzando, con il supporto dell'**Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** e di **Unioncamere** e del **Sistema camerale italiano**, un **prototipo semplificato**², per **verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del Registro elettronico nazionale** ed in particolare l'interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende.

Il **prototipo** doveva consentire alle imprese tenute all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l'applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti.

A partire da fine giugno e per almeno quattro mesi le imprese potevano testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle Associazioni e dalle Imprese del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.

La sperimentazione è stata aperta ad aziende di tutta Italia e di diverse impostazioni: aziende produttori di rifiuti, trasportatori, impianti e grandi aziende produttrici di software per la gestione dei rifiuti.

² Il **prototipo del R.E.N.T.Ri** è stato illustrato in un'apposita scheda dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere, scaricabile dal seguente link: https://prototipo.rentri.it/docs/20210719%20Presentazione_Rentri_220721.pdf

Anche **Unioncamere** ha elaborato, a tale proposito, un documento consultabile dal seguente link:

https://prototipo.rentri.it/docs/20211222_RENTRI-Servizi-XFIR_v01.pdf

Al contempo sono state pubblicate le prime FAQ, consultabili dal seguente link: https://www.ambientesicurezzaweb.it/wp-content/uploads/sites/5/2022/03/202200304_RisposteQuesiti-RENTRI-SPID.pdf

Le associazioni di categoria hanno raccolto le adesioni ad inizio 2021, a marzo dello stesso anno si è partiti con l'entrata in funzione del nuovo applicativo digitale per la vidimazione dei formulari, **il ViViFir**.

Ad aprile è stata la volta della **definizione dei registri di carico e scarico elettronici**, successivamente si è passati alle fasi di verifica della compilazione e della trasmissione dei **dati sulla tracciabilità**. Con il nuovo anno, da gennaio 2022, l'utilizzo del RENTRi è stato esteso ad altre aziende.

La sperimentazione RENTRi ha previsto la presenza di un'**area di prova** con un'autenticazione tramite accesso forte al fine di tutelare i dati sensibili delle aziende. Erano quindi richiesti SPID o carta elettronica di un delegato aziendale per il primo accesso.

Scopo della sperimentazione, oltre a testare la piattaforma, era quello di rendere possibile ai soggetti coinvolti la **condivisione** di suggerimenti tecnici e specifiche **soluzioni** in modo tale da promuovere e incentivare **miglioramenti**.

1.2. Il parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali

Il **22 agosto 2022**, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere sullo schema di regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.Ri) ³.

1.3. L'invio del regolamento alla Commissione europea

Il **29 settembre 2022**, è stato inviato alla Commissione Europea il regolamento che definirà l'operatività del **nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti**, includendo i modelli digitali dei registri di carico/scarico e dei formulari.

La [Direzione Generale TRIS della Commissione europea](#), nonché gli altri Stati membri, avevano 90 giorni di tempo per valutare la bozza del decreto italiano ed eventualmente esprimere un c.d. parere circostanziato allo Stato membro notificante.

Solo decorso tale termine il decreto poteva essere ufficialmente adottato dal competente Ministero e procedere alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

1.4. Il parere del Consiglio di Stato


Il **20 dicembre 2022**, il **Consiglio di Stato** nel parere consuntivo riguardante la "*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*", ha espresso un **giudizio complessivamente positivo sul sistema R.E.N.T.Ri** ⁴.

Ha stabilito che il decreto del Ministero dell'Ambiente che disciplinerà il funzionamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti dovrà essere esaminato dalla **Ragioneria generale dello Stato**.

³ Il testo del **parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali** è consultabile dal seguente link:
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9809087>

⁴ Il testo del **parere del Consiglio di Stato** è consultabile dal seguente link:
https://www.softwarerifiuti.com/documenti/news/Rentri_ParereConsigliodiStato_02058_22.pdf

Tavola n. 1 - Il percorso del regolamento



2. Struttura e finalità del nuovo decreto

Il Regolamento si compone di **24 articoli**, suddivisi in **quattro Titoli**:

- **Titolo I** - DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1- 3)
- **Titolo II** - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (artt. 4 - 9)
- **Titolo III** - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (artt. 10 – 22)
- **Titolo IV** - DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI (artt. 23 - 24).

Al decreto sono presenti **tre Allegati**:

- **ALLEGATO I** - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO (art. 4, comma 1)
- **ALLEGATO II** - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (art. 5, comma 1)
- **ALLEGATO III** - CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA (art. 14).

Il R.E.N.T.Ri, che sarà **gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, disciplina tra l'altro:

- il **sistema di tracciabilità dei rifiuti, integrato nel registro elettronico nazionale dei rifiuti**, istituito dalla legge n. 12/2019;
- le **modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione** di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti;
- l'**organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità**, disponendo in particolare:
 - **i modelli ed i formati relativi al registro cronologico dei rifiuti ed al formulario di identificazione** di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
 - le **modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri** e relativi adempimenti, da parte dei **soggetti obbligati** ovvero di **coloro che intendano volontariamente aderirvi**;
 - il **funzionamento del R.E.N.T.Ri**, incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario;
 - le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;
 - le **modalità di accesso ai dati del R.E.N.T.Ri** da parte degli organi di controllo;
 - le **modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti**, di cui all'art.188-bis, comma 4, lettera h), del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

L'introduzione del R.E.N.T.Ri non apporta variazioni agli obblighi e alle responsabilità degli operatori coinvolti lungo tutto il ciclo di vita dei rifiuti. Il funzionamento del R.E.N.T.Ri risponde, invece, al compito di **strumento di monitoraggio e controllo sulla movimentazione dei rifiuti**, avvalendosi di soluzioni tecnologiche innovative volte alla dematerializzazione dei documenti di accompagnamento dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico.

3. Introduzione di una nuova modulistica - Verso la dematerializzazione della documentazione cartacea (artt. 4 - 9)

Con il nuovo decreto interministeriale sono stati **approvati anche due nuovi modelli**, peraltro già previsti dal decreto ambientale:

1. Il **registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti**, di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riportato nell'[Allegato I](#);
2. Il **formulario di identificazione del rifiuto**, di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riportato nell'[Allegato II](#).

I nuovi modelli saranno utilizzati **in formato cartaceo** dai **soggetti non obbligati all'iscrizione alla piattaforma**, mentre i soggetti obbligati all'iscrizione dovranno utilizzarli **in formato digitale**, a partire dalla data d'iscrizione, per inviare al R.E.N.T.Ri i dati sulle movimentazioni di rifiuti.

I formulari digitali potranno essere visualizzati anche su dispositivi mobili durante il trasporto.

Il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti ha come primo obiettivo quello di **dematerializzare la documentazione cartacea** (registri di carico e scarico, documenti di accompagnamento dei rifiuti) per **passare al sistema digitale**. Ciò consentirà un miglioramento in termini di efficienza del sistema di tracciabilità dei rifiuti, garantendo controlli facilitati agli organi di sicurezza.

Le modalità tecniche di compilazione dei formulari e tutte le principali modalità operative del sistema, inclusa la trasmissione dei dati al R.E.N.T.Ri, **saranno definite successivamente dal Ministero dell'Ambiente tramite uno o più decreti direttoriali e pubblicate sul sito del R.E.N.T.Ri** (art. 8).

Il R.E.N.T.Ri introduce un **modello di gestione digitale** per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, per tutti i soggetti tenuti all'obbligo dell'iscrizione nel R.E.N.T.Ri.

Il modello di gestione digitale dovrà, in ogni caso, **convivere con il modello in formato cartaceo**, utilizzato dai soggetti non tenuti all'iscrizione nel R.E.N.T.Ri.

A questo punto è lecito domandarsi come sarà gestita questa convivenza: come si dovrà comportare, per esempio, un produttore che opera sul digitale e si dovrà incontrare con un trasportatore che utilizza il cartaceo?

Una parte essenziale del processo operativo di tracciabilità viene demandata ai **decreti attuativi** in carico al competente Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Non ci rimane che attendere la loro emanazione.

3.1. Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (art. 4)

Il **registro di carico e scarico** è lo strumento che in sostanza rappresenta **la base documentale della tracciabilità dei rifiuti** in quanto in esso devono essere riportati - **in ordine cronologico** - tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti effettuati.

Si parla di "*carico*" quando si produce un rifiuto in azienda. Tale produzione deve essere registrata sul registro **entro dieci giorni** lavorativi dalla produzione del rifiuto e quindi dalla collocazione dello stesso nel deposito temporaneo.

Si parla invece di "*scarico*" quando il rifiuto prodotto viene **consegnato** ad un trasportatore e quindi **esce** dall'unità produttiva.

Anche in questo caso è obbligatorio annotare sul registro lo scarico **entro 10 giorni dal ritiro**, avendo l'accortezza di indicare il numero di formulario e i riferimenti delle operazioni di carico a cui lo scarico fa

riferimento. In altre parole, durante la registrazione dello scarico è necessario riportare i numeri delle operazioni di carico che sto scaricando, segnati sul registro.

Il Registro in questione è **regolato all'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006** (Testo unico Ambiente) che lo definisce e ne individua i soggetti obbligati.

Con il **nuovo decreto n. 59/2023** (c.d. "*Decreto RENTRI*"), viene invece **approvato un nuovo modello** di trasmissione dei dati, le cui novità saranno illustrate di seguito.

3.1.1. Le disposizioni contenute nell'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e precisamente:

- da chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- dai commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- dalle imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- dai Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- dalle imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- dalle imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Il registro **deve contenere, per ogni tipologia di rifiuto:**

- la quantità prodotta o trattata;
- la natura e l'origine di tali rifiuti;
- la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero e, se previsto, gli **estremi del formulario di identificazione** di cui all'articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006, che illustreremo nel successivo paragrafo 3.2.

Da tener presente che i registri di carico e scarico dei rifiuti, prima del loro uso, dovranno essere numerati, vidimati e gestiti "*con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA*" e **fino al 15 dicembre 2024**, continueranno a seguire le previsioni del D.M. n. 148 del 1° aprile 1998. Dopo tale data il decreto verrà abrogato e il modello dovrà essere **tenuto in modalità digitale**, secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20 (art. 4, comma 4).

Sono esonerati dall'obbligo:

- **gli imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- **le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi**, di cui all'articolo 212, comma 8;
- **le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti** per i soli rifiuti non pericolosi;
- **i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi**, invece della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

Per determinate attività di gestione dei rifiuti esonerate dalla tenuta del registro, si precisa quanto segue:

1. per le attività di **gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi**, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche **tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita** secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
2. le **operazioni di gestione dei centri di raccolta** di cui all'articolo 183: sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi;

3. per i **rifiuti pericolosi**, la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti;
4. per i **rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture** a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

I registri di carico e scarico sono tenuti, o resi accessibili, **presso ogni impianto** di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero, per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

I registri relativi ai **rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione** di cui all'articolo 230 del D.Lgs. n. 152/2006 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti.

I registri, integrati con i formulari sono conservati **per tre anni** dalla data dell'ultima registrazione.

I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere **conservati a tempo indeterminato** e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.

I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

3.1.2. Le novità introdotte dal D.M. n. 59/2023

Il **decreto n. 59 del 4 aprile 2023**, in vigore dal 15 giugno 2023, all'articolo 4, al comma 1, dispone l'**approvazione del modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti** (previsto dall'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006) e, al comma 2, dispone che in detto registro "**sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto**".

Il registro cronologico di carico e scarico dovrà essere tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, **secondo le seguenti modalità:**

- a) **sino alla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri, in modalità cartacea**, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
- b) **a partire dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri, in modalità digitale**, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il R.E.N.T.Ri, nel rispetto delle disposizioni indicate (art. 4, comma 3).

Per quanto riguarda la **compilazione del modello in modalità digitale**, il Regolamento dispone che:

- 1) **le registrazioni siano rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici** messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento. Le informazioni costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al R.E.N.T.Ri, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
- 2) i **numeri di ciascuna registrazione** che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;
- 3) qualunque **rettifica alle registrazioni** viene memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;
- 4) i **sistemi gestionali** adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Il registro cronologico va tenuto in modalità digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b) dell'art.4, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20 che regola i Servizi di supporto alla transizione digitale per i singoli operatori al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi del Regolamento R.E.N.T.Ri (art. 4, comma 4).

In base all'articolo 15 del nuovo decreto in commento, **a decorrere dalla data di iscrizione**, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dovranno **provvedere alla trasmissione al R.E.N.T.Ri dei dati contenuti nel registro di carico e scarico**, secondo le modalità di cui all'articolo 21.

I dati del Registro di carico e scarico dei rifiuti vanno trasmessi con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per tale argomento rimandiamo al Punto 8.

3.2. Il formulario di identificazione del rifiuto (artt. 5, 6 e 7)

3.2.1. Le disposizioni contenute nell'articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il **formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)** è il documento che deve **accompagnare** il rifiuto dal momento in cui esso esce dall'unità produttiva in cui è stato prodotto, fino alla consegna al destinatario.

Il formulario di identificazione deve essere emesso **per ogni tipo di rifiuto trasportato**, per ogni produttore o detentore di tale rifiuto e per ogni operazione di recupero o smaltimento cui esso è destinato.

Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è, pertanto, **il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti**.

Il formulario è stato introdotto e regolato all'**articolo 193, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006** (Testo Unico Ambiente).

In precedenza, la definizione e i contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti, era regolamentato dal **D.M. n. 145 del 1° aprile 1998**. Di tale decreto viene ora disposta l'abrogazione dall'articolo 23 del D.M. n. 59/2023, a decorrere dal 13 febbraio 2025.

In questo documento, come specificato all'articolo 193, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere presenti i seguenti dati:

- nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome e indirizzo del destinatario.

Dal punto di vista dei contenuti del formulario di identificazione rifiuti, è importante ricordare che **ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza**. Dunque, il trasportatore non ha la responsabilità di quanto indicato dal produttore o dal detentore (ad eccezione delle difformità riscontrabili in base alla comune diligenza).

Fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi del modello digitale, il **FIR cartaceo** deve essere **redatto in 4 copie**, che vanno **compilate, datate e firmate dal produttore o detentore**, e sottoscritte anche dal trasportatore.

Di queste copie, una deve rimanere presso il produttore o detentore, mentre le altre 3 (sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario) sono acquisite come segue:

- **una dal destinatario;**
- **due dal trasportatore** (che provvedere a trasmetterne una al produttore o detentore) (art. 193, comma 4, DF.Lgs. n. 152/2006).

Tra le novità del D.Lgs. 116/2020 va segnalato che la **trasmissione della quarta copia** può essere **sostituita dall'invio con posta elettronica certificata** (a condizione che il trasportatore garantisca la conservazione del documento originale e provveda poi all'invio al produttore).

Ricordiamo, inoltre, che, a decorrere dal 26 settembre 2020 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020), l'**obbligo di conservazione dei formulari (FIR)**, così come dei **registri di carico e scarico** è stato **ridotto da 5 a 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione (artt. 190, comma 10 e 193, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006).

Tale obbligo rimarrà in vigore fino a quando non sarà attivo il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.Ri).

3.2.2. Le novità introdotte dal D.M. n. 59/2023

Del formulario di identificazione del rifiuto, il nuovo D.M. n. 59/2023 ne detta la disciplina, in particolare, agli articoli 5, 6 e 7, approvando un nuovo modello e distinguendo, come vedremo, un formulario "digitale" ed un "cartaceo".

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 5, del D.M. n. 59/2023, il formulario di identificazione del rifiuto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006, è **emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti**, in conformità al modello riportato nell'Allegato II annesso al decreto ed è **integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto**.

Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato **a cura del trasportatore**, a seguito di richiesta del produttore o del detentore (art. 5, comma 3).

Il formulario di identificazione del rifiuto dovrà essere **vidimato digitalmente** con le modalità indicate all'articolo 6, comma 2, se **in formato cartaceo**, oppure con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, se **in formato digitale** (art. 5, comma 4), che illustreremo di seguito.

I nuovi modelli di Registro di carico e scarico e del Formulario **sono applicabili a partire dalle date di iscrizione al R.E.N.T.Ri, di cui all'articolo 13 del D.M. n. 59/2023**. Fino a quel momento continueranno ad applicarsi le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 190, comma 2, e dell'art. 193 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

A. Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo (art. 6)

I produttori di rifiuti **non iscritti al R.E.N.T.Ri** tengono il formulario di identificazione del rifiuto **in formato cartaceo**.

Come stabilito dal comma 2 dell'articolo 6 del D.I. n. 59/2023, il formulario di identificazione del rifiuto **in formato cartaceo**:

- è **generato conformemente ai modelli di cui all'Allegato II**;
- è **identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno** reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il R.E.N.T.Ri;
- è stampato su **moduli A4**;
- è **riprodotto in due copie**, compilate, **datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte dal trasportatore**. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore.
Dunque, non più in quattro copie come previsto dal comma 4, dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 193/2006, fino all'entrata in vigore dei nuovi modelli, ma in sole due copie.

La **trasmissione della copia del formulario** compilato in tutte le sue parti può avvenire:

- a) mediante **consegna diretta** da parte del trasportatore;
- b) mediante **posta elettronica certificata (PEC)** da parte del trasportatore;
- c) mediante i **servizi specifici resi** disponibili dal R.E.N.T.Ri secondo le procedure operative di cui all'articolo 21 (art. 6, comma 5).

B. Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (art. 7)

Il formulario di identificazione del rifiuto **in formato digitale** è un documento informatico il cui formato è definito con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, ancora da definire.

Il formulario:

- è **emesso e gestito in modalità digitale** secondo quanto indicato dall'articolo 6 nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20;
- va **vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco** reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il R.E.N.T.Ri che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle Camere di Commercio (art. 7, comma 2);
- viene **aggiornato** da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto (art. 7, comma 3, primo periodo).

La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto va effettuata **mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica**, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8 (art. 7, comma 3, secondo periodo).

Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, **il rifiuto va accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto**, secondo il formato di cui all'Allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8.

In alternativa, durante il trasporto va garantita la possibilità di esibire il formulario digitale **mediante l'utilizzo di dispositivi mobili** secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8 (art. 7, comma 4).

La **trasmissione del formulario** controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del R.E.N.T.Ri e consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il formulario è così reso disponibile dal R.E.N.T.Ri **a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione** (art. 7, comma 7).

3.2.3. Vi.Vi.Fir - La vidimazione virtuale del formulario di identificazione del rifiuto

Ecocerved ha realizzato il servizio **Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario)** che permette a imprese ed enti - a decorrere **dall' 8 marzo 2021** - di produrre e **vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto**, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.

La vidimazione "virtuale" **non comprende anche i registri di carico e scarico**, i quali, **fino al 15 dicembre 2024**, continueranno a seguire le previsioni del D.M. n. 148 del 1° aprile 1998. Dopo tale data, lo ricordiamo, il citato decreto verrà abrogato.

L'accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l'impresa o l'ente per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l'impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all'indirizzo istituzionale presente in Indice PA.

Il rappresentante dell'impresa o dell'ente, una volta inseriti i dati anagrafici può:

1. Operare in prima persona;
2. Delegare uno o più persone, che accederanno anch'esse tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone;
3. Richiedere le credenziali tecniche per l'accesso applicativo, associate all'impresa/ente, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l'autenticazione applicativa.

Vi.Vi.Fir al momento della registrazione genera, su richiesta degli utenti, uno o più "fascicoli virtuali", **identificati da un codice univoco**, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.


L'utente potrà richiedere la **produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto**, in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:

- **On line** accedendo al portale web Vi.Vi.Fir;
- **Applicativamente** attraverso il proprio sistema informatico.

I FIR in formato .pdf prodotti attraverso il portale web contengono l'identificativo univoco in chiaro e riportano nel QR code tutte le informazioni estese che sono contenute nell'identificativo stesso.

La scrivania telematica per la vidimazione virtuale del FIR è accessibile al seguente indirizzo: <https://vivifir.ecocamere.it/>

Tavola n. 2 - I registri e formulari



3.3. Applicabilità dei nuovi modelli (art. 9)

Come abbiamo già anticipato, i nuovi modelli di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. n. 59/2023 saranno utilizzabili a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a), e precisamente **a decorrere dal 15 dicembre 2024**.

Sino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le disposizioni di cui all'articolo 193, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, i registri di carico e scarico dei rifiuti, prima del loro uso, dovranno essere numerati, vidimati da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti, "con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA" e **fino al 15 dicembre 2024**, continueranno a seguire le previsioni del D.M. n. 148 del 1° aprile 1998. Dopo tale data il decreto verrà abrogato e il modello dovrà essere **tenuto in modalità digitale**, secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20 (art. 4, comma 4).

Per quanto non espressamente disciplinato nel Titolo II del D.M. n. 59/2023, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 9, comma 3).

Le **modalità di compilazione dei citati modelli** dovranno essere definite con il decreto direttoriale previsto dall'articolo 21, comma 1 (Vedi il Punto 12).

Al fine di assicurare la conformità ai modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto disciplinati dal nuovo regolamento, la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica dovrà **pubblicare sul sito del R.E.N.T.Ri le specifiche tecniche** per la redazione in formato elettronico dei citati modelli. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche si applicheranno a decorrere dal sesto mese successivo alla loro pubblicazione (art. 8, D.M. n. 59/2023).

3.4. Le novità introdotte nei nuovi modelli

Molte le **modifiche** apportate al [nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico](#), tra cui:

- introduzione delle causali di movimento di carico e scarico;
- scomparsa dell'unità di misura del volume;
- aggiunta di un riquadro dedicato alla rettifica del movimento, di uno relativo allo stoccaggio istantaneo e di un altro relativo all'esito del conferimento con peso a destino.

Per quanto riguarda il [formulario di identificazione del rifiuto \(FIR\)](#) sono stati **aggiunti**:

- i riquadri dedicati agli intermediari;
- i riferimenti alle analisi;
- le sezioni dedicate al **trasporto intermodale** e alla **microraccolta**.

La **redazione delle copie del modulo cartaceo del FIR passano da quattro** (art. 193, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006) **a due** (art. 6, comma 4, D.I. n. 59/2023), compilate, datate e firmate dal produttore o detentore e sottoscritte altresì dal trasportatore: una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede poi a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Una novità importante riguarda, infine, la **trasmissione del formulario** controfirmato e datato in arrivo dal destinatario che avverrà **tramite R.E.N.T.Ri** e consentirà di assolvere a quanto previsto precedentemente dall'art. 188, comma 4, lett. b) (ricezione del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore).

3.5. Violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari

Chiunque omette di tenere ovvero **tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000,00 a 10.000,00 euro**.

Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro**, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della **sospensione da un mese a un anno** dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore (art. 258, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006).

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il **trasporto di rifiuti senza il formulario** o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso **dati incompleti o inesatti** è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 10.000,00 euro**.

Nel caso di **trasporto di rifiuti pericolosi** si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale.

Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un **certificato di analisi di rifiuti**, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006).

3.6. Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

Con l'entrata in vigore del D.M. n. 59/2023 e l'avvio del R.E.N.T.Ri, come abbiamo già ampiamente illustrato, cambieranno aspetto e contenuti il **Registro di Carico e Scarico** e i **Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)** e, in futuro, anche il **Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)**, che, per il 2023, è stato approvato con il **D.P.C.M. 3 febbraio 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023.

Ricordiamo che il termine per la presentazione del MUD, per il 2023 (con riferimento ai dati del 2022), è fissato al **10 luglio 2023** (dato che il giorno 8 cade di sabato). Tale data viene fissata, da quanto stabilito all'articolo 6 della L. n. 70/1994, dopo centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. che approva il modello

La presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti o gestiti per il tramite del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) dovrà riguardare ogni unità locale e dovrà avvenire esclusivamente tramite il sito MUD Telematico.

Con l'entrata in vigore del R.E.N.T.Ri il Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) dovrebbe automaticamente scomparire.

4. Struttura del R.E.N.T.Ri - Le sezioni - Il sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 10)

Il R.E.N.T.Ri si articola in procedure e strumenti integrati nella **nuova piattaforma telematica**, gestita presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il modello di gestione digitale prevede, come abbiamo visto in precedenza, l'**emissione dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR)** per il trasporto, e la tenuta dei **registri cronologici di carico e scarico**.

Il R.E.N.T.Ri consentirà la dematerializzazione della documentazione cartacea e migliorerà il sistema di tracciabilità dei rifiuti e i controlli di sicurezza.

Per i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare a essere assolti tramite i formati cartacei.

Il R.E.N.T.Ri è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e **utilizza la piattaforma dell'Albo nazionale gestori ambientali** connessa alla rete telematica delle Camere di commercio.

Esso è articolato in **due sezioni**:

- a. **una sezione Anagrafica**, che riporta i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b. **una sezione Tracciabilità**, che riporta i dati relativi agli adempimenti e i dati relativi ai sistemi di geolocalizzazione; si tratta, in sostanza, dei dati annotati nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione rifiuti (FIR).

Da tenere presente che il comma 2, dell'articolo 18, del D.M. n. 59/2023 prevede una **ulteriore apposita sezione** per i **soggetti delegati**, attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21 dello stesso decreto.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 188-bis, il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone **delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati** nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.Ri), istituito ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, e **gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori ambientali** di cui all'articolo 212.

Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, dovranno effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il sistema si basa su due assi fondamentali:

- 1) lo sviluppo (in chiave di dematerializzazione e digitalizzazione) di prassi e di **strumenti già esistenti** (con un congruo periodo transitorio di convivenza del cartaceo con il digitale) e
- 2) la progressiva costruzione di un **nuovo ambiente informatico** condiviso entro il quale far "girare" il nuovo sistema.

Nel dettaglio, il R.E.N.T.Ri **utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali** interconnessa con la rete telematica delle Camere di commercio (art. 10, D.M. n. 59/2023).

L'Albo nazionale gestori ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo, le Sezioni regionali delle Camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del R.E.N.T.Ri anche in collaborazione con le Associazioni di categoria e l'organizzazione di adeguate attività di formazione e informazione.

Come previsto dall'art. 21 del Decreto, **le modalità operative** del sistema saranno definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Vedi il Punto 12).

5. Soggetti tenuti all'iscrizione (art. 12)

Ai sensi dell'articolo 12 del D.M. n. 59/2023, sono **tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri**, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 135/2018, come convertito dalla L. n. 12/2019, e precisamente:

- a) **gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;**
- b) **i produttori di rifiuti pericolosi;**
- c) **gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;**
- d) **i Consorzi** istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) con riferimento ai **rifiuti non pericolosi**, i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero **chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.**

In sostanza, i soggetti obbligati ad aderire al nuovo Registro nazionale sono gli stessi che oggi hanno obbligo di legge alla compilazione di:

- **MUD** (Modello Unico di Dichiarazione ambientale),
- **Formulari origine dei rifiuti,**
- **Registri di carico e scarico.**

I soggetti ai quali ad oggi è fatto obbligo di iscrizione sono le imprese e gli enti che **producono rifiuti pericolosi**; tutti i soggetti abilitati **al recupero** e allo **smaltimento dei rifiuti**; chiunque effettua a titolo professionale l'attività di **trasporto e raccolta dei rifiuti**; gli enti, i consorzi e le aziende che si occupano di **riciclaggio e recupero dei rifiuti.**

Infine, **commercianti e intermediari di rifiuti** di qualsiasi natura e genere che svolgono le operazioni di **recupero e smaltimento dei rifiuti** (anche senza detenzione).

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, **possono iscriversi al R.E.N.T.Ri volontariamente.**

Ai soggetti iscritti al R.E.N.T.Ri è data però anche la facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo (art. 12, comma 6).

Sono **esonerati dall'obbligo di iscrizione** al R.E.N.T.Ri **gli imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 c.c. **che non producono rifiuti pericolosi** (art. 12, comma 9).

6. Tempistiche di iscrizione scaglionate (art. 13)

A differenza del precedente sistema di tracciabilità (chiamato **SISTRI**), introdotto nel 2009 ma successivamente abrogato senza mai essere entrato in funzione, R.E.N.T.Ri avrà un avvio graduale.

I soggetti obbligati non dovranno affrontare un "click day", ma si prevede un **periodo transitorio più ampio**, con adesioni scaglionate nell'arco di 18-30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende.

Le prime iscrizioni, riservate ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, inizieranno solo a partire da dicembre 2024.

Ma vediamo le varie tempistiche nel dettaglio.

A decorrere dal 15 giugno 2023 (data di entrata in vigore del D.M. n. 59/2023), l'iscrizione al RENTRI avverrà secondo le seguenti tempistiche:


- a) **a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi (12 febbraio 2025)**, per enti o imprese **produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** con più di **cinquanta dipendenti**, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 (rientrano perciò in questa fattispecie anche le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti);
- b) **a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni (13 agosto 2025) successivi**, per enti o imprese **produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** con più di **dieci dipendenti**;
- c) **a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni (14 febbraio 2026) successivi**, per **tutti i restanti produttori** iniziali di rifiuti speciali pericolosi (art. 13, comma 1).

Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze indicate sopra, **l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico** (art. 12, comma 3).

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che **trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, **si iscrivono quando obbligati come produttori**, nel rispetto delle suddette tempistiche (art. 13, comma 2).

Una ulteriore precisazione viene dal comma 3 dell'articolo 13: il **numero dei dipendenti** dovrà essere calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Tavola riassuntiva n. 3 - Le tempistiche di iscrizione al R.E.N.T.Ri



A seguito dell'iscrizione nel Registro - come vedremo meglio nei punti che seguono - per i soggetti tenuti all'iscrizione, **scattano dei precisi obblighi**, quali:

- 1) il **pagamento dei contributi annuali e dei diritti di segreteria**, a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Registro (art. 14) - Vedi Punto 7;
- 2) l'obbligo di **trasmissione al R.E.N.T.Ri** - con cadenza mensile - dei dati contenuti nel registro dei carico e scarico e nei formulari (art. 15) - Vedi Punto 8;
- 3) la presenza dei **servizi di geolocalizzazione** (art. 16) - Vedi Punto 9.

7. Violazione degli obblighi di comunicazione al R.E.N.T.Ri (art. 12, comma 4)

Secondo quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 12, del D.I. n. 59/2023, i soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, al momento dell'iscrizione sono tenuti ad inserire nella sezione anagrafica del R.E.N.T.Ri le **informazioni relative alle autorizzazioni** rilasciate dall'amministrazione competente ovvero **alle comunicazioni** effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le modalità che sono indicate all'articolo 21 del presente regolamento, **indicando gli estremi dei relativi provvedimenti**.

Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti - **entro trenta giorni** - a comunicare, con le medesime modalità, **ogni variazione** rispetto eventuale successiva alla documentazione trasmessa.

L'inserimento di **informazioni non veritiere o non pertinenti** con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale comporta **l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**, secondo il quale *"1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso"*.

La **mancata trasmissione della documentazione** di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 258, comma 10, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 12, comma 4), secondo il quale:

- la **mancata o irregolare iscrizione al R.E.N.T.Ri**, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto, comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.000,00 euro**, per i rifiuti non pericolosi, e **da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro** per i rifiuti pericolosi;
- la **mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi** con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.000,00 euro** per i rifiuti non pericolosi e **da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro** per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sopra indicate sono **ridotte ad un terzo** nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti.

8. Diritti di segreteria e contributo annuale (art. 14)

8.1. Diritti di segreteria

Per l'iscrizione al R.E.N.T.Ri, secondo quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 12 del D.M. n. 59/2023, è dovuto un **diritto di segreteria**, con riferimento ad **ogni unità locale soggetta all'obbligo di iscrizione**, nella misura indicata alla Voce 36.1 della Tabella vigente dei diritti di segreteria allegata al D.M. 17 luglio 2012 ⁵.

Lo stesso diritto viene anche previsto **per ogni eventuale successiva variazione** (art. 14, comma 4).

Per **"unità locale"**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), si intende:

⁵ A tale proposito segnaliamo che con **decreto del 20 aprile 2023** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023) è stata **approvata una nuova Tabella dei diritti di segreteria**, a seguito della introduzione di nuovi adempimenti presso il Registro delle imprese. In tale tabella, la cui entrata in vigore rimane per ora sospesa, **la voce 36.1 è ora passata alla voce 56.1**.

- a) **una sede operativa**, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure
- b) **una sede amministrativa o gestionale**, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, **nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione**, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione.

8.2. Contributo annuale

Oltre al diritto di segreteria, dovuto sia per l'iscrizione che per ogni eventuale successiva variazione, l'articolo 14 dello stesso D.M. n. 59/2023, prevede, a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI, il pagamento a carico degli iscritti di un **contributo annuale**.

Sia il contributo annuale che il diritto di segreteria dovranno essere versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come sopra individuata.

Il **contributo annuale**:

- a) **per il primo anno** è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione;
- b) **per gli anni successivi al primo**, il contributo annuale è versato **entro il 30 aprile di ciascun anno**, come indicato nell'allegato III (art. 14, comma 3).

L'importo del contributo annuale è **diversificato e decrescente per le tre classi di utenti tenute all'iscrizione al R.E.N.T.Ri**, previste dall'articolo 13, e precisamente:

- a) gli enti o le imprese **produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti**, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 (soggetti delegati);
- b) gli enti o le imprese **produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti**;
- c) per **tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi** obbligati all'iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 12, comma 1, di cui abbiamo parlato al punto 5.

Il **numero di dipendenti** è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

I diritti di segreteria, il contributo annuale dovranno essere corrisposti con le modalità di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni (PagoPA).

8.3. La tabella dei diritti e del contributo annuale

I contributi sono definiti nella misura riportata nella **Tabella I all'Allegato III del decreto**, che si riporta di seguito.

Tavola n. 4 - Tabella dei costi

Classi di utenti	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
Art. 13, comma 1, lettera a)	Euro 10,00	Euro 100,00	Euro 60,00
Art. 13, comma 1, lettera b)	Euro 10,00	Euro 50,00	Euro 30,00
Art. 13, comma 1, lettera c)	Euro 10,00	Euro 15,00	Euro 10,00

9. Trasmissione dei dati al Registro (art. 15)

A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvederanno alla trasmissione al R.E.N.T.Ri dei dati contenuti nel registro di carico e scarico secondo le modalità che saranno stabilite con appositi decreti direttoriali.

La trasmissione dei dati andrà realizzata **con cadenza mensile**, entro il mese successivo a quello di annotazione (art. 15, commi 1 e 2).

Allo stesso modo andranno trasmessi, per i soggetti obbligati, **i dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi**.

I dati relativi al formulario dovranno essere trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure che saranno indicate nel decreto regolamentare previsto dall'articolo 21 (art. 5, comma 3).

In questi casi, il produttore potrà richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi.

Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, la trasmissione dei dati sarà a carico del produttore iniziale (art. 15, comma 4).

Ai fini di cui al presente articolo, gli operatori assicurano **l'interoperabilità del loro sistema gestionale con il R.E.N.T.Ri**, nel rispetto delle procedure che saranno definite dal decreto regolamentare previsto dall'art. 21 (art. 15, comma 5).

Il R.E.N.T.Ri rende disponibile agli operatori, un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica (art. 15, comma 6).

In quest'ottica, come vedremo nel prossimo punto, viene introdotto l'obbligo di installare sui mezzi di trasporto appositi sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

10. Sistemi di geolocalizzazione (artt. 16 e 17)

Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, **i soggetti obbligati all'iscrizione al R.E.N.T.Ri che trasportano rifiuti speciali pericolosi** dovranno garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di **sistemi di geolocalizzazione** basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Questo adempimento per le imprese tenute alla iscrizione al R.E.N.T.Ri, a partire dal 15 dicembre 2024, rappresenterà un **requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali** (*raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi*) e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento (art. 17, comma 1).

11. Adempimenti presso il R.E.N.T.Ri - Possibilità di delega (art. 18)

Tra le note positive di questa riforma, si segnala la possibilità di delegare per gli adempimenti alle associazioni imprenditoriali e alle loro società di servizi, oppure al gestore del servizio della raccolta.

Disposizione fondamentale per le aziende, che potranno continuare ad assolvere ai nuovi obblighi avvalendosi di tali soggetti.

Stando a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, del decreto in commento, i **produttori iniziali di rifiuti** - anche per le **attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti**, al momento dell'iscrizione o anche in una fase successiva - **potranno delegare le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di loro diretta emanazione** al rispetto degli adempimenti

previsti dal regolamento R.E.N.T.Ri, rimanendo, tuttavia, "**responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema**" (art. 18, comma 3).

A tal fine, i soggetti delegati, pertanto, dovranno:

- a) **isciversi al R.E.N.T.Ri in apposita sezione** attestando il possesso dei requisiti;
- b) trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal presente regolamento (art. 18, commi 1 e 2).

Secondo quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 18 del D.M. n. 59/2033, le modalità per la gestione delle deleghe di cui al presente articolo dovranno essere definite con le procedure operative di cui all'articolo 21, anche in considerazione delle deleghe già rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 (Catasto dei rifiuti) e 190 (la tenuta del registro cronologico di carico e scarico) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

12. Utilizzo e accesso ai dati presenti nel Registro (art. 19)

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel R.E.N.T.Ri ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente accreditati presso il R.E.N.T.Ri per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

13. La definizione delle modalità operative - Decreti attuativi (art. 21)

Secondo quanto stabilito al **comma 4, dell'articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006**, come riformulato dal comma 16 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 116 del 2020, i **decreti attuativi** dovranno disciplinare anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

- a) i **modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione** di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, validazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
- b) le **modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale**, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;
- c) il **funzionamento del Registro elettronico nazionale**, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
- d) le **modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA)** al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;
- e) le **modalità di interoperabilità** per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
- f) le **modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale** indicate al comma 1;
- g) le **modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale** da parte degli organi di controllo;
- h) le **modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti**, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

In attuazione di quanto sopra, l'**articolo 21 del D.I. n. 59/2023** dispone che la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, **dovrà definire**, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, **con uno o più decreti direttoriali**:

- a) le **modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al R.E.N.T.Ri ed il suo funzionamento**, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- b) le **istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al R.E.N.T.Ri**, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
- c) i **requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del R.E.N.T.Ri con i sistemi adottati dagli operatori**;
- d) le **modalità di compilazione dei modelli** (registro di carico e scarico e formulario di identificazione) di cui agli articoli 4 e 5;
- e) i **requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate**;
- f) i **manuali e le guide sintetiche** a supporto degli operatori e degli utenti;
- g) le **modalità di funzionamento degli strumenti di supporto alla transizione digitale**.

14. Abrogazioni (art. 23)

1. A decorrere **dal 15 dicembre 2024**, saranno abrogati:
 - il **decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145** (*Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*) e
 - il **decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148** (*Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*).